



Sent. n. 7/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Michele Oricchio	Presidente
Rossella Cassaneti	Giudice
Michele Minichini	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74135 R.G. promosso dalla
Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di:

- Accettullo Umberto nato a Pontecagnano Faiano l'11.9.1959 e
residente in Santa Marina (SA) in località Gammarana n. 23
(CCTMRT59P1G834T), rappresentato e difeso dall'avv. Leopoldo Di
Bonito (DBNLLD58A06G964V), elettivamente domiciliato in Roma alla
Piazza dei Martiri di Belfiore n. 2
(leopoldodibonito@ordineavvocatiroma.org);
- Greco Pasquale nato a Vallo della Lucania (SA) l'1.6.1985 e
residente ad Ascea (SA) in C.da Manche snc (GRCPQL85H01L628B),
rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Ferretti

(FRRRCR92A11F839U) e Guido Acquaviva Coppola (CQVGDU86B22F839O), con i quali elettivamente domicilia in Napoli al Viale Gramsci n. 16 (Studio Legale Abbamonte) (avvocato.ferretti@pec.it guidoacquavivacoppola@avvocatinapoli.legalmail.it).

Visti l'atto di citazione e gli altri atti del giudizio;

uditi nell'udienza del giorno 7.11.2024, con l'assistenza della Segretaria dott.ssa Alessandra Polese, il relatore Michele Minichini, il rappresentante del Pubblico Ministero il SPG Gaetano Gigliano e per i convenuti l'avv. Michele Costagliola per delega degli avv.ti Leopoldo Di Bonito, Riccardo Ferretti e Guido Acquaviva Coppola.

Fatto

1. Con atto di citazione depositato in data 8 novembre 2023 la Procura presso questa Sezione conveniva in giudizio Accettullo Umberto e Greco Pasquale per sentirli condannare al pagamento in favore dell'ADISU - Regione Campania della complessiva somma di € 36.000,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, nonché alla refusione delle spese di giudizio.

L'attore erariale precisava che i convenuti in sede penale erano stati condannati in via definitiva in concorso per due reati di corruzione aggravata (art. 319 e 319 bis c.p.), atteso che Accettullo e Greco ponevano in essere una serie di accordi corruttivi con l'imprenditore Pietro Coci per l'affidamento diretto dei servizi banditi dall'Adisu. Per tali affidamenti l'imprenditore corrispondeva somme di danaro pari a €

9.000,00 ad Accettullo ed € 3.000,00 a Greco, per un totale di € 12.000,00.

Cosicchè, la Procura erariale, evidenziando che i fatti accertati in sede penale erano coperti dal giudicato ai sensi dell'art. 651 c.p.p., prospettava due ipotesi di danno: la prima, quale danno da tangente, conseguente al corrispettivo di € 12.000,00, quale illecita utilità ottenuta, in cambio della loro condotta illecita, e corrispondente al danno patito dalla Regione Campania (e dal suo ente ADISU); la seconda, quale danno all'immagine, che deriverebbe dal pregiudizio al prestigio, all'immagine e alla personalità pubblica dell'ente ai danni del quale è stato commesso un delitto, e avrebbe come presupposto la sentenza definitiva di condanna per uno dei reati contro la P.A. Tale danno ammonterebbe ad € 24.000,00, che corrisponde al doppio della somma di denaro illecitamente percepita ex comma 1-sexies dell'art. 1 della l. n. 20 del 1994.

2. Nella fase preprocessuale, a seguito dell'invito a fornire deduzioni del notificato il 18.7.2023 e il 15.9.2023, i prevenuti inviavano note difensive che non erano ritenute tali da integrare un'esimente della contestata responsabilità, sicchè veniva emesso nei loro confronti l'atto di citazione in esame.

3. In data 18 marzo 2024 Greco depositava la comparsa di costituzione, nella quale faceva presente di aver richiesto l'ammissione al rito abbreviato, pur essendo ancora in attesa del relativo parere della Procura. In ogni caso in via preliminare, la difesa

eccepiva la prescrizione quinquennale per la posta di danno da tangente, affermando che i fatti risalivano agli anni 2014 e 2015, le indagini erano state avviate nel 2014 e il procedimento penale era stato instaurato nel 2017, pertanto già nel 2017 l'amministrazione era a conoscenza dei fatti e volendo tener conto della prima sentenza di condanna, questa risultava pubblicata il 19.03.2018, quindi l'azione sarebbe prescritta perché l'invito a dedurre, quale primo atto interruttivo, era stato notificato il 19.5.2023.

Per il danno all'immagine la difesa ne contestava la quantificazione in € 24.000,00, in considerazione della ridotta rilevanza mediatica della notizia, e comunque il convenuto avrebbe percepito una tangente da € 3.000,00 e, quindi, il danno all'immagine sarebbe stato quantificato in maniera sproporzionata.

In conclusione il convenuto formulava istanza di rinvio della prima udienza di trattazione, stante la richiesta di definizione con rito abbreviato.

4. Con la memoria di costituzione del 19.3.2024 la difesa di Accettullo chiedeva l'ammissione al rito abbreviato attraverso il pagamento dell'intera somma a titolo di danno da tangente di € 12.000,00 e del cinquanta per cento del danno all'immagine; contestualmente depositava anche il parere favorevole della Procura erariale.

5. Nell'udienza del 21.3.2024 l'attore erariale precisava di aver espresso parere favorevole per la richiesta di rito abbreviato di

Accettullo e di aver espresso un parere parzialmente favorevole per il Greco, limitatamente al danno all'immagine e non al danno da tangente che avrebbe dovuto essere ristorato per intero.

In ogni caso per consentire il corretto e regolare iter del rito abbreviato, il giudizio era rinviato all'udienza di merito del 16.5.2024.

6. A seguito della Camera di consiglio del 16.5.2024, con il decreto n. 10 del 10.6.2024 questa Sezione accoglieva la richiesta di rito abbreviato limitatamente al danno all'immagine e, per l'effetto, determinava la somma dovuta in € 12.000,00 in solido e a carico di Accettullo Umberto e Greco Pasquale.

7. In esecuzione del predetto decreto, in data 10.7.2024 la difesa di Accettullo depositava la copia del bonifico di € 9.000,00 effettuata in favore dell'Adisu e nell'udienza camerale dell'11.7.2024 la difesa di Greco depositava la copia del bonifico di € 3.000,00 sempre in favore dell'Adisu. Ebbene, in assenza delle quietanze dell'Amministrazione attestanti i predetti pagamenti, il Presidente rinviava il giudizio all'udienza del 7.11.2024.

8. In riferimento all'udienza di merito fissata nella medesima data del giudizio abbreviato (11.7.2024), in attesa della definizione di quest'ultimo il Presidente provvedeva al rinvio in data 7.11.2024.

9. A seguito della Camera di Consiglio del 7.11.2024, con la sentenza n. 560 del 13.11.2024 questa Corte ravvisava la sussistenza di tutti i presupposti di legge per la positiva conclusione dell'accordato rito premiale in quanto risultavano regolarmente versate le somme

determinate con il decreto n. 10/2024 di questa Sezione. Pertanto veniva dichiarato che, limitatamente al danno all'immagine, nulla era più dovuto da parte dei convenuti Accettullo e Greco in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa formulata con l'atto introduttivo del giudizio.

10. All'udienza del 7.11.2024 la Procura si riportava all'atto introduttivo, insistendo per la condanna dei convenuti al danno da tangente e in ordine all'eccezione di prescrizione ne rilevava la tardività. La difesa dei convenuti si riportava a quanto rappresentato nelle memorie di costituzione.

In tale stato la causa veniva trattenuta per la presente decisione.

Diritto

1. La questione al vaglio della Sezione concerne un'ipotesi di danno da tangente e di danno all'immagine contestata dalla Procura regionale di questa Corte ai due odierni convenuti Accettullo e Greco e correlata a una serie di condotte illecite delittuose occorse dal 2014 al 2016 in attività contrattuali a danno dell'ADISU – Regione Campania, ed emerse nel corso del procedimento penale n. 18420/2017 RGNR – Procura della Repubblica di Napoli.

1.1. In questa sede la questione concernente la posta di danno all'immagine si è conclusa con la sentenza n. 560 del 13.11.2024 definitiva del rito abbreviato, avendo i convenuti versato a tale titolo l'importo di € 12.000,00, pertanto residua l'ulteriore voce di danno da tangente, per la quale la Procura erariale ha chiesto la condanna dei

convenuti al pagamento di € 12.000,00 in favore dell'ADISU.

2. In via preliminare, in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata da Greco, si ricorda che la costituzione in giudizio oltre il termine di cui all'art. 90, comma 1, c.g.c. (venti giorni prima dell'udienza) comporta per il convenuto la decadenza dal potere di sollevare le eccezioni processuali e di merito (art. 90, comma 3, c.g.c.). Atteso che la costituzione in giudizio è del 18.3.2024 e la prima udienza (fissata con decreto del 14.11.2023 e ritualmente notificato congiuntamente all'atto di citazione in data 17.11.2023) è del 21.3.2024, il Collegio dichiara l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione.

3. Nel pieno merito la domanda della Procura è fondata e pertanto va accolta.

Nel caso in esame in sede penale in primo grado il GIP del Tribunale di Napoli, con sentenza n. 418 del 19.3.2018, ha condannato i convenuti in concorso per il reato di corruzione alla pena detentiva pari, per entrambi, ad anni tre e mesi quattro di reclusione (con interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni); poi in appello, comunque riconosciuta la penale responsabilità dei due soggetti, la pena è stata ridotta ad anni tre di reclusione sempre per entrambi (Corte di Appello di Napoli, Sez. II Penale, sentenza del 31.5.2022), e infine la Suprema Corte di Cassazione, all'esito dell'udienza del 3/4/2018, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti

avverso la sentenza di condanna, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Si è, pertanto, in presenza del giudicato penale che ha accertato in senso definitivo la sussistenza della condotta, dell'evento, del nesso di causalità e dell'elemento psicologico, sotto il profilo del dolo, di un delitto contro la pubblica amministrazione e, specificatamente, quello di corruzione ex art. 319 c.p., avendo Accettullo e Greco, in via continuata e stante la medesimezza del disegno criminoso, nella loro qualità di pubblici ufficiali, compiuto atti contrari ai doveri d'ufficio in cambio di denaro o altra utilità.

Al riguardo si ricorda che l'art. 651 c.p.p. prevede una deroga al criterio generale dell'autonomia tra il giudizio penale, civile e amministrativo stabilendo che la sentenza penale irrevocabile vincola il giudizio contabile in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e all'affermazione che l'imputato lo abbia commesso.

Pertanto, non possono in alcun modo essere messi in discussione, in questo giudizio, i fatti e i comportamenti definitivamente accertati come criminosi dal Giudice penale, sia per quanto riguarda la loro componente oggettiva, che soggettiva sia, infine, per la attribuibilità degli stessi agli odierni convenuti.

Quindi, i comportamenti riferibili ad Accettullo e Greco, il loro nesso di causalità con il danno subito dalla regione Campania (Adisu), la connotazione delle condotte come dolose e concorrenti, presupposti

dell'azione di danno erariale, risultano accertati con sentenza passata in giudicato che fa stato nel processo contabile; oltretutto tali aspetti non risultano contestati dalle difese dei convenuti.

Nello specifico, dalla sentenza del GIP di Napoli n. 418/2018, emessa in sede di giudizio abbreviato, nota alle parti e alla quale ci si riporta integralmente, in ossequio al principio di sinteticità degli atti di cui all'art. 5 c.g.c., si desume che l'impianto accusatorio è basato su di una serie di elementi di carattere oggettivo, come le intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché sugli accertamenti irripetibili della PG.

In linea generale il quadro di corruzione nella gestione delle procedure di gara nell'Adisu è da riferire alla figura dell'imprenditore Coci Pietro, e in particolare alle procedure di gara per i servizi di pulizia, traslochi e facchinaggio affidati alla "Pulitalia" e i servizi di lavaggio biancheria affidati a "Zero 2 Outlet".

A tal riguardo l'imprenditore Coci, con le proprie dichiarazioni rese in sede di indagini penali, ha consentito la ricostruzione dei fatti, con particolare riferimento ai rapporti corruttivi intercorsi con i convenuti. L'imprenditore ha, infatti, chiaramente evidenziato di aver dovuto corrispondere tangenti ad Accettullo (€ 9.000) e a Greco (€ 3.000) in varie tranches, per l'aggiudicazione di alcune gare indette dall'Adisu.

Ha rappresentato, inoltre, che i suddetti pubblici funzionari, per poter orientare le gare, frazionavano gli affidamenti, pur in assenza dei

presupposti di legge, adottando così l'iter della procedura negoziata diretta a beneficio della società "Pulitalia", appunto di Coci, e di quella del genere di quest'ultimo "Zero 2 Outlet". Nello specifico ha reso possibile ricostruire la condotta illecita di Accettullo, il quale nella qualità di direttore dell'ADISU Orientale, Parthenope e Federico II, ripetutamente ha proceduto all'affidamento dei servizi di pulizia, ricorrendo al sistema del "cottimo fiduciario" mediante la procedura di urgenza in assenza della relativa condizione, ovvero attraverso l'artificioso frazionamento degli affidamenti su base bimestrale, laddove il servizio doveva essere affidato integralmente e, soprattutto, doveva essere affidato, in ragione dell'importo complessivo, mediante il ricorso alla procedura aperta. E' emerso in sostanza la condotta illecita di Accettullo, coadiuvato dal suo stretto collaboratore Greco, consistente nell'accordo corruttivo raggiunto con lo stesso imprenditore Pietro Coci.

Le suddette dichiarazioni coincidono con quanto emerso nelle intercettazioni telefoniche e ambientali.

Nello specifico dalle intercettazioni è risultato che il Greco chiedeva una serie di documenti a Coci prima che gli affidamenti venissero deliberati e pubblicati (intercettazioni del 20.11.2018, 24.11.2014, 25.11.2014, 26.11.2014, 15.12.2014, 16.12.2014). Dalle intercettazioni tra il Coci e il suo commercialista (intercettazione del 15.4.2015) emergevano le modalità operative connesse al sistema di

corruttela all'interno dell'Adisu, atteso che il primo spiegava al secondo la natura dei rapporti con i funzionari dell'Amministrazione, riferendo di essere costretto a corrispondere le "tangenti" per l'aggiudicazione degli affidamenti; similmente, nelle conversazioni tra il Coci e suo genero (intercettazione dell'1.5.2015), successive agli incontri tra Coci e il pubblico funzionario Greco, i due definivano le strategie per ottenere gli affidamenti in via diretta e in tale sede sempre il Coci esprimeva piena soddisfazione per il coinvolgimento nelle azioni criminose del Direttore dell'Adisu Accettullo (in particolare intercettazione del 5.5.2015).

Dal complesso delle indagini è emerso, dunque, il totale asservimento della funzione pubblica dei convenuti agli interessi dell'imprenditore privato che offriva somme di denaro o altre utilità (in un'intercettazione, del 18.6.2015 e s.m.s. della stessa data, si parla anche del regalo di un telefono cellulare).

Pertanto, in ordine all'an risulta evidente che la condotta tenuta dai due convenuti, per la quale vi è stata in sede penale la condanna, integra gli estremi della responsabilità erariale, in quanto, abusando del rapporto di servizio, essi hanno dolosamente cagionato una serie di danni patrimoniali e non patrimoniali all'Amministrazione di appartenenza.

La connotazione dolosa emerge ictu oculi dalla natura dei reati e dalle stesse modalità esecutive dei fatti illeciti, reiterati in un lungo arco

temporale e commessi attraverso un articolato sistema di corruttele e di favoritismi reciproci.

Per quanto concerne il quantum, si ricorda che il c.d. danno da tangente costituisce un costo di esercizio occulto per l'imprenditore, che viene normalmente traslato sul prezzo di aggiudicazione a carico dell'amministrazione. In sostanza la tangente postula una rivalsa nei confronti dell'amministrazione da parte del soggetto privato corruttore, il quale tenderà (in base ad un ragionamento presuntivo "iuris tantum") a trasferire il peso economico della stessa sulla pubblica amministrazione committente, attraverso il meccanismo noto come "traslazione della tangente", traducendosi conseguentemente in maggiori costi per la P.A. committente (Corte Conti Sez. giur. Campania n. 512 del 18.10.2024).

Sotto tale profilo, è costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui l'effetto traslativo dei costi della tangente sull'amministrazione costituisce il parametro su cui commisurare il danno che, quindi, è solitamente determinato in misura pari almeno all'utilità percepita dal dipendente infedele, ritenendosi tale somma l'onere economico trasferito dal privato al prezzo del servizio erogato. In altri termini, in questi casi è legittima la presunzione, se non validamente smentita, che gli oneri occulti gravanti sull'ente a seguito dell'illecita dazione siano pari almeno alle somme versate al funzionario infedele in esecuzione dell'accordo illegale (v. Corte dei

conti, Sez. III di appello, n. 140 del 6.4.2016; Sez. II n. 478 del 13.12.2019).

Atteso che la sent. n. 418/2018 del GIP del Tribunale di Napoli (confermata in appello) ha accertato con sufficiente precisione l'ammontare delle tangenti corrisposte, sono emersi pertanto indizi gravi precisi e concordanti per determinare il pregiudizio arrecato all'Amministrazione in € 12.000,00, da porre in solido a carico di entrambi i convenuti.

Sulle predette somme è dovuta la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT a far data dai fatti dannosi fino alla pubblicazione della presente sentenza, e sulla somma così rivalutata sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della stessa fino al soddisfo.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separata nota.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta dalla Procura regionale:

- condanna Accettullo Umberto e Greco Pasquale in solido al pagamento in favore dell'ADISU – Regione Campania della somma di € 12.000,00 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali come da motivazione.

Condanna, altresì, le parti soccombenti al pagamento in favore dell'Erario delle spese di giudizio liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine del presente atto ex art. 31 comma 5 c.g.c.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 7.11.2024.

Estensore

Presidente

Michele Minichini

Michele Oricchio

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 08/01/2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)